

Cassazione. L'interpretazione dei «confini» del reato: non serve il versamento

Sul millantato credito linea dura dei magistrati

Sufficiente insinuare la corruttibilità del pubblico ufficiale

Patrizia Maciocchi
ROMA

■ **Millantato credito** per il perito di parte che presenta il consulente nominato dal giudice come corruttibile. Il reato scatta, sulla base di un'inequivocabile intercettazione, anche se i soldi per ottenere una relazione di favore non vengono più richiesti o mai versati e malgrado non venga fatto il nome del Ctu da "ungere". La Corte di cassazione, con la sentenza 34200, ricorda che perché sia possibile configurare il reato previsto dall'articolo 346 del Codice penale basta che il presunto "ammanicato" ostenti la possibilità di agire sul pubblico ufficiale o sull'impiegato anche se il nome il suo nome non viene fatto. La

norma incriminatrice ha, infatti, lo scopo di tutelare il prestigio della Pa, che viene leso quando si lascia intendere che un suo rappresentante anche se "anonimo" può essere comprato.

La semplice promessa di denaro o di un'altra utilità ottenuta da chi ha necessità di portare a casa il risultato, basta a inchiodare il millantatore alle sue responsabilità. Ed è ininfluente che l'impegno a versare un corrispettivo segua, anziché precedere, la soluzione auspicata, dal momento che questa può essere contrabbandata come il frutto della mediazione. La Cassazione sulla base di questi principi respinge il ricorso di un medico, consulente di parte in un procedimento per il riconosci-

mento di una maggiore percentuale di invalidità. Nel mirino dei giudici di merito erano finiti sia il perito di parte sia il Ct nominato dal giudice del lavoro con l'accusa iniziale di concussione (articolo 317 del Cp) trasformata in Appello in induzione indebita (articolo 319-quater del Cp). Per la Corte territoriale, infatti, anche il Ctu poteva essere parte attiva dell'accordo corruttivo. Secondo la Cassazione, però, gli elementi a carico del perito del giudice erano decisamente vaghi. A iniziare dalla confidenza con la quale i due parlavano al telefono, che poteva essere giustificata dal rapporto di colleganza tra i due camicci bianchi. Né bastava il risultato positivo raggiunto dall'aspirante invalido.

La Cassazione annulla, seppure con rinvio, la condanna per il Ctu mentre per il medico-mediatore, incastrato dalle intercettazioni conferma la condanna per millantato credito. La Corte spiega che le registrazioni dei colloqui da elementi presuntivi di colpevolezza si trasformano in prove dirette, senza necessità di ulteriori riscontri, quando, come nel caso esaminato, sono precise e concordanti e non si prestano a diverse interpretazioni. Il medico incriminato aveva inequivocabilmente richiesto al suo cliente di dargli una somma per «inzuppare» il Ctu: tanto basta per offuscare l'immagine di incorruttibilità della Pubblica amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

